

I. C. "E. DE CILLIS"-Rosolini
Prot. 0001728 del 11/02/2026
II-1 (Uscita)

					
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado "E. DE CILLIS" ROSOLINI					
Via Rapisardi, 25 (96019) ROSOLINI (SR) Tel. 0931-855460 \ 855510 Codice Fiscale: 83001290895 - Codice Meccanografico: SRIC85000E E-mail: src85000e@istruzione.it E-mail certificata: src85000e@pec.istruzione.it Sito web: www.decillisrosolini.edu.it					

REGOLAMENTO D'ISTITUTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI,
PER L'ACCETTAZIONE DI DONAZIONI
E PER L'ACQUISIZIONE DI BENI
IN COMODATO GRATUITO

Redatto in conformità al D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e D.I. 129/2018

*Adottato nella seduta del Consiglio di Istituto
con delibera n. 5 del 06.02.2026*

Premessa

L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni scolastiche, comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali. La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. 27 dicembre 1997, n.449 la quale, all'art. 43 dispone che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione..... con soggetti privati ed associazioni".

Il Regolamento amministrativo-contabile (D.I. n.129/2018) prevede inoltre che si accordi la preferenza a quei soggetti che abbiano concretamente dimostrato particolare attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, e sancisce, opportunamente, il divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità istituzionali siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della Scuola.

Inoltre, al fine di favorire la qualità dei servizi prestati, l'attività dell'Istituto può essere sostenuta anche attraverso erogazioni liberali, donazioni e comodati.

Dette erogazioni rappresentano atti di generosità effettuati senza alcuno scopo di lucro e senza che, per l'erogante, vi possano essere benefici direttamente o indirettamente collegati all'erogazione.

CAPO 1 - SPONSORIZZAZIONE

Art. 1 – Definizione

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra la Scuola e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) *il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;*
- b) *la durata del contratto di sponsorizzazione;*
- c) *gli obblighi assunti a carico dello sponsor;*
- d) *le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.*

La scuola si impegna alla elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione; è prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre, prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della Scuola, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell'Istituto. I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d'Istituto

Art. 2 - Oggetto

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista.)

- *interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.)*
- *interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico- scientifiche etc*
- *iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi)*

- *iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili ecc.);*
- *ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.*

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- *contributi economici;*
- *cessione gratuita di beni e/o servizi;*
- *compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola;*

Art. 3 - Contributi economici

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente alla Scuola.

Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa.

Art. 4 - Cessione gratuita di beni e/o servizi

Le Società, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita.

La Scuola, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate.

Art.5 - Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla scuola

Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dalla Scuola, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta tra quelle definite.

Art. 6 - Obblighi a carico della scuola

La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- *riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc...)*
- *pubblicazione nel sito WEB della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;*
- *posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;*
- *distribuzione in loco di materiale pubblicitario.*

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura di Legge.

Art. 7 - Vincoli di sponsorizzazione

Il Consiglio d'istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che la scuola, nella figura del suo legale rappresentante possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.

In particolare, esso non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:

- *probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica della Scuola e quella privata dello sponsor: tutte le componenti scolastiche si asterranno dal proporre sponsorizzazioni se direttamente interessate quali soggetti beneficiari di eventuali introiti.*

- *possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalle qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;*
- *messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative*
- *pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, ecc.;*
- *messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale;*

L'apprezzamento circa la sussistenza di una delle cause sopraindicate è di esclusiva competenza del Consiglio d'istituto.

Art. 8 - Scelta dello sponsor

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- *Recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti individuati - Pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse*
- *Licitazione privata-gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti.*

Art. 9 – Stipula e risoluzione del contratto

La sponsorizzazione, in qualsiasi forma venga effettuata, dovrà essere regolata mediante apposito contratto. Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

La risoluzione avviene, in tal caso, per fatti e colpa dello sponsor.

CAPO 2 - DONAZIONE

Art. 10 - Proposta di donazione

La proposta di donazione deve essere preceduta da una comunicazione, della società, associazione o privato cittadino indirizzata al Dirigente Scolastico, che segnala la disponibilità a fornire il bene ovvero una determinata somma di denaro.

Nella proposta di donazione sono dichiarati:

1. *il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;*
2. *la volontà di donare il denaro o il bene mobile (animus donandi);*
3. *l'eventuale struttura organizzativa dell'Istituto cui il proponente intende destinare il denaro o il bene mobile;*
4. *qualora oggetto della donazione sia denaro, l'importo;*
5. *qualora oggetto della donazione sia un bene mobile:*
 - *la marca, il modello, il costo (IVA inclusa);*
 - *se il bene è stato acquistato dal proponente: la cessione del diritto di garanzia relativo alla cosa venduta (la cessione è sottoposta alla condizione della accettazione della proposta di donazione) l'impegno ad allegare copia della fattura d'acquisto e copia dei documenti relativi alla garanzia;*
 - *se il bene è uno strumento tecnico, la conformità di esso alla normativa che ne disciplina le caratteristiche, se possibile indicando gli estremi della normativa stessa ed allegando i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione tecnica);*
 - *l'eventuale esistenza di diritti di esclusiva su beni di consumo o accessori del bene;*
 - *l'impegno a consegnare i manuali d'uso e i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione tecnica);*
 - *l'eventuale onere a carico dell'Istituto.*

Art. 11 - Presupposti per l'accettazione della proposta di donazione

Salvo giustificato motivo, la proposta di donazione è accettata qualora ricorrano i seguenti presupposti:

1. la proposta contiene le indicazioni di cui all'art. 10;
2. il bene mobile ovvero l'impiego del denaro è strumentale all'attività istituzionale della struttura educativa cui è destinato;
3. se il proponente è un imprenditore:
 - a) la proposta non deve essere formulata durante il procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso da soggetti che possono essere invitati o che sono stati invitati a parteciparvi;
 - b) il proponente non deve avere diritti di esclusiva su beni di consumo o su beni accessori del bene oggetto della proposta, salvo che, sussistendo tali diritti di esclusiva:
 - ▶ intenda donare anche tali beni;
 - ▶ la proposta di donazione sia formulata successivamente all'acquisto dei beni da parte dell'Azienda;
4. qualora oggetto della proposta di donazione sia uno strumento tecnico-didattico, esso dovrà avere caratteristiche tali da farlo ritenere sicuro;
5. qualora oggetto della proposta di donazione sia uno strumento informatico, esso dovrà essere compatibile con il sistema informatico dell'Azienda.

Art. 12 - Procedimento per l'accettazione della proposta di donazione

1. Il Dirigente Scolastico verifica che la proposta di donazione contenga le indicazioni di cui all'art. 10. Se una o più di esse sono assenti, invita il proponente ad integrare la proposta;
2. Il Dirigente Scolastico accerta quindi l'esistenza dei presupposti indicati nell'art. 11. L'accettazione della donazione è stabilita con deliberazione del Consiglio di Istituto .

Art. 13 - Forma della donazione

La donazione di modico valore è conclusa con lettera di accettazione a firma del Dirigente Scolastico. E' di modico valore la donazione che non diminuisce in modo apprezzabile il patrimonio del donante. La donazione di valore non modico è conclusa con atto pubblico.

Art. 14 - Beni consumabili in prova

I beni consumabili in prova sono acquisiti nella quantità strettamente necessaria alla prova.

Tali beni sono acquisiti non a titolo di donazione, ma a titolo di acquisto a titolo gratuito a scopo di prova (assenza dell'*animus donandi*).

L'accettazione è effettuata dalla Struttura utilizzatrice, di regola sottoscrivendo il documento di trasporto del bene.

CAPO 3 – COMODATO D'USO GRATUITO

Art. 15 - Proposta di comodato

Nella proposta di comodato sono dichiarati:

- a) *il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;*
- b) *la marca, il modello, il costo (IVA inclusa) del bene;*
- c) *l'eventuale esistenza di diritti di esclusiva su beni di consumo o accessori del bene;*
- d) *le condizioni di manutenzione;*
- e) *se il bene è uno strumento biomedicale, la conformità di esso alla normativa che ne disciplina le caratteristiche, indicando gli estremi della normativa stessa;*
- f) *eventuali ulteriori requisiti individuati in via generale dalla Dirigenza per determinati tipi di beni;*
- g) *la struttura organizzativa dell'Azienda cui il proponente intende destinare il bene;*
- h) *il periodo di comodato;*
- i) *le eventuali deroghe o integrazioni della disciplina del comodato del codice civile;*
- j) *l'eventuale onere a carico dell'Istituto;*

Alla proposta di comodato sono allegati, se esistenti, i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione tecnica) e i manuali d'uso.

Art. 16 - Presupposti per l'accettazione della proposta di comodato

Salvo giustificato motivo, la proposta di comodato è accettata qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- 1. contiene le indicazioni di cui all'art. 15;*
- 2. il bene è strumentale all'attività istituzionale dell'Istituto;*
- 3. se il proponente è un imprenditore;*
- 4. la proposta non deve essere formulata durante il procedimento diretto a concludere un contratto a titolo oneroso da soggetti che possono essere invitati o che sono stati invitati a presentare offerta;*
- 5. il proponente non deve avere diritti di esclusiva su beni di consumo o su beni accessori del bene oggetto della proposta, salvo che, sussistendo tali diritti di esclusiva intenda donare o dare in comodato tali beni, la proposta di comodato sia successiva all'acquisto dei beni da parte dell'Istituto;*
- 6. qualora oggetto della proposta di comodato sia uno strumento biomedicale, esso dovrà avere caratteristiche tali da farlo ritenere sicuro;*
- 7. qualora oggetto della proposta di comodato sia uno strumento informatico, dovrà essere compatibile con il sistema informatico dell'Azienda.*

Art. 17 - Procedimento per l'accettazione della proposta di comodato.

1. Il Dirigente Scolastico verifica che la proposta di comodato contenga le indicazioni di cui all'art. 15. se una o più di esse sono assenti, invita il proponente ad integrare la proposta.
2. Il Dirigente Scolastico accerta quindi l'esistenza dei presupposti indicati nell'art. 16. L'accettazione del Comodato è stabilita con deliberazione del Consiglio d'Istituto.

La deliberazione è trasmessa:

- alla Struttura cui il bene è destinato;

Il comodato si perfeziona con la consegna del bene.

CAPO 4 – BENI IN PROVA/VISIONE

Art. 18 - Beni strumentali allo svolgimento di sperimentazioni e beni non consumabili in prova/visione

Il bene strumentale allo svolgimento di attività sperimentale verrà utilizzato esclusivamente per tale attività. Esso dovrà essere restituito immediatamente dopo la sperimentazione.

Il bene non consumabile in prova/visione verrà utilizzato esclusivamente a tale fine; esso dovrà essere restituito immediatamente dopo la prova/visione e comunque entro 60 giorni; qualora ricorra un giustificato motivo, esso potrà essere trattenuto per un periodo superiore, ma non oltre 180 giorni.

CAPO 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Disciplina dei contratti di donazione e di comodato

I contratti di donazione e di comodato d'uso sono disciplinati dal codice civile, salve eventuali modifiche o integrazioni pattuite tra le parti.

Art. 20 - Collaudo dei beni

I beni donati o in comodato sono sottoposti a collaudo di funzionamento.

Tale collaudo è effettuato, a seconda della tipologia di bene.

L'eventuale esito negativo del collaudo di funzionamento è subito segnalato per iscritto al dirigente scolastico che assumerà le determinazioni relative.

I beni oggetto di erogazione faranno parte dei beni inventariati dalla scuola.

Art. 21 – Validità

Il presente Regolamento decorre dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto o ed ha validità fino a diverse deliberazioni terminazioni formalmente assunte dallo stesso consiglio.

Art. 22 – Pubblicazione

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto.